

- Incentivazione, nelle aree contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale.
- Esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica, ecc.
- Attivazione della ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali, in particolare per quanto concerne ripristini naturalistici.

VISTO: IL PRESIDENTE: CRUDER

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
13 febbraio 1998, n. 042/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 4 - Individuazione del biotopo «Palude Fraghis».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e comparsa;

PRESO ATTO della richiesta dell'Amministrazione comunale di Porpetto, espressa con deliberazione della Giunta comunale n. 116 di data 6 maggio 1997, concernente l'individuazione di un biotopo naturale in località Fraghis ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996;

VISTE la relazione tecnico-scientifica di data 4 luglio 1997 e la relazione istruttoria di data 7 luglio 1997 a firma del Direttore sostituto del Servizio della conservazione della natura dott. Rolando Marini, relative all'individuazione del biotopo naturale «Palude Fraghis», corredate da relativa cartografia per la precisa individuazione del perimetro del biotopo;

PRESO ATTO del parere vincolante n. 7 espresso dal Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette nella seduta di data 16 luglio 1997;

ACCERTATO che l'area della Palude Fraghis è ca-

ratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

ACCERTATA la presenza del sito di habitat naturali e di specie animali e vegetali di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

ACCERTATA la presenza nel sito di specie botaniche inserite nella Lista rossa per l'Italia delle entità a rischio di estinzione;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui al punto d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

CONSIDERATO che l'area della Palude Fraghis contribuisce in maniera significativa al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;

PRESO ATTO che il Servizio della conservazione della natura ha predisposto lo schema della normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati e le modalità di gestione del biotopo, secondo le direttive dettate dal Comitato tecnico-scientifico;

RITENUTO pertanto di individuare un biotopo naturale nell'area della Palude Fraghis ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 45 del 16 gennaio 1998;

DECRETA

Art. 1

È individuato il biotopo naturale «Palude Fraghis», secondo il perimetro indicato nella cartografia allegata sub 1), quale parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Sono approvate la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati e le modalità di gestione del biotopo come previsto nel documento allegato sub 2), predisposto dal Servizio della conservazione della natura, quale parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Trieste, 13 febbraio 1998

CRUDER

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 17 marzo 1998
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 73

Individuazione del biotopo Palude Fraghis

Perimetrazione su Carta Tecnica Regionale - scala 1/10.000



VISTO: IL PRESIDENTE: CRUDER

Allegato 2

NORME DI TUTELA

Art. 1

Ambito di applicazione

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo «Palude Fraghis», trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nel relativo elaborato cartografico, redatto su carta tecnica regionale in scala 1:10.000, facente parte integrante del decreto di individuazione. Esse mirano alla conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, al ripristino di condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.

Art. 2

Edificabilità

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria all'esistente sistema viario. Non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di un fondo artificiale, tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi.

L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

Art. 3

Mantenimento dei prati naturali

Non è ammessa in alcun caso la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti. È pertanto vietato qualsiasi tipo di trasformazione colturale, il dissodamento dei terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpatura o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata. È consentito lo sfalcio e la concimazione organica dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danni al cotico erboso. Per le praterie umide non è ammessa la concimazione.

Art. 4

Attività agricola

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose specializ-

zate quali pioppeti, frutteti o vigneti. Nel caso di pioppeti esistenti è ammessa, in qualsiasi momento, la loro utilizzazione, ma è comunque vietato procedere al reimpianto degli stessi.

Art. 5

Accessibilità

La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo le strade pubbliche. Al di fuori di queste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.

Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente. Non è in ogni caso consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della sede stradale e lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

Art. 6

Fuochi

È vietato accendere fuochi, bruciare i residui vegetali e praticare il debbio.

Art. 7

Addestramento cani

Non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.

Art. 8

Movimenti di terra

Fatte salve le attività di cui all'articolo 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

Art. 9

Corsi d'acqua

Sono vietati gli interventi volti all'approfondimento degli alvei di rogge e dei rii, compresi i canali di drenaggio, al fine di evitare l'ulteriore abbassamento della falda freatica. Sono altresì vietati l'alterazione morfologica delle sponde e dell'alveo. Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde o dell'alveo è permesso l'uso di soli materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica.

Art. 10

Introduzione ed impianto di specie vegetali

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'articolo 4. È comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15.

Art. 11

Attività di pascolo

È consentito il pascolo, in ragione di un capo grosso per ettaro, con l'esclusione di quello praticato negli habitat palustri nei quali il calpestio provochi danni alla copertura vegetale.

Art. 12

Tutela delle specie erbacee

Fatto salvo quanto prescritto dalla legge regionale 34/81, la raccolta delle seguenti specie erbacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita esclusivamente per scopi scientifici: *Armeria helodes*, *Centaurea forojuliensis*, *Euphrasia marchesettii*, *Spiranthes aestivalis*, *Gentiana pneumonanthe*, *Cirsium canum*, *Hottonia palustris*, *Orchis palustris*.

Art. 13

Tutela delle specie animali

È vietato molestare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, fatto salvo il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili ai sensi delle vigenti normative. È altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

Art. 14

Abbandono di rifiuti

È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

Art. 15

Interventi privi di rilevanza urbanistica

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

È ammessa la recinzione della proprietà esclusivamente mediante siepi costituite da specie autoctone.

Art. 16

Boschi

Nelle aree boscate è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale; il trattamento a ceduo deve comunque prevedere il rilascio di almeno 120 matricine per ettaro, scelte fra le latifoglie autoctone.

Art. 17

Deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

È altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

MODALITÀ DI GESTIONE DEL BIOTOPO

Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- Incentivazione dell'acquisizione dei terreni interessati da parte dell'Ente pubblico.
- Esecuzione delle attività culturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità.
- Ripristino, tramite sperimentazione di opportune pratiche culturali, dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva.
- Eliminazione e restauro ambientale di fossati artificiali, arginature e discariche di materiali.
- Incentivazione, nelle aree contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale.
- Esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale.

- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica, ecc.
- Attivazione della ricerca scientifica e del monitoraggio delle attività gestionali, in particolare per quanto concerne ripristini naturalistici.

VISTO: IL PRESIDENTE: CRUDER

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
26 marzo 1998, n. 095/Pres.

Legge regionale 16/1997 - Nomina Commissione d'esame relativa ai corsi di specializzazione per maestri di sci in snowboard e telemark.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 11, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 18 aprile 1997, n. 16 (Ordinamento della professione di maestro di sci e dell'esercizio delle scuole di sci nella Regione Friuli-Venezia Giulia), che prevede che i maestri di sci possano conseguire fra le altre specializzazioni anche quelle relative all'insegnamento dello snowboard ed al telemark;

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 3 del diano citato articolo 11 della legge regionale n. 16/1997, detti corsi di specializzazione sono stati promossi dall'Amministrazione regionale nella stagione invernale 1997/98 attraverso il finanziamento di un programma presentato dal Collegio regionale dei maestri di sci;

ATTESO che detti corsi si sono regolarmente tenuti, motivo per il quale si rende necessario procedere all'istituzione della Commissione esaminatrice ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 16/1997, che recita che l'esame finale consiste in una prova tecnico-pratica, una didattica ed una culturale di fronte ad una Commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale che dura in carica un quadriennio;

RILEVATO inoltre che trattasi di esami riguardanti l'acquisizione di una specializzazione per maestri di sci, e che pertanto ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 16/1997 si rende necessario integrare la commissione d'esame con uno o più esperti nelle materie oggetto della specializzazione;

TENUTO CONTO che ai sensi del citato articolo 7 della legge regionale n. 16/1997, la commissione d'esame risulta così composta:

- il Direttore regionale del commercio e del turismo o un delegato che funge da presidente;

- due maestri di sci di discipline alpine e due maestri di sci di fondo, designati dal Collegio;

- due istruttori per maestri di sci di discipline alpine e due istruttori per maestri di sci di fondo designati dalla Federazione Italiana Sport Invernali in accordo con il Collegio;

- un maestro di sci esperto nell'insegnamento dello snowboard;

- un maestro di sci esperto nell'insegnamento del telemark;

- un esperto di sicurezza in montagna e di topografia, designato dal collegio;

- un medico iscritto alla Federazione medico-sportiva italiana, designato dal Collegio;

- un esperto in tecnica turistica, designato dalla Direzione regionale del commercio e del turismo;

- un esperto in materia fiscale e tributaria, designato dal Collegio;

- un segretario della commissione nominato dall'Amministrazione regionale di qualifica non inferiore a quella di segretario;

VISTE le designazioni pervenute dal Collegio regionale dei maestri di sci del Friuli-Venezia Giulia in data 11 marzo 1998;

VISTE le designazioni effettuate - ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere b) e c) della legge regionale n. 16/1997 - dalla Federazione italiana sport invernali - Coscuma - in accordo con il Collegio regionale dei maestri di sci;

VISTE altresì le designazioni formulate dalla Direzione regionale del commercio e del turismo con nota in data 18 marzo 1998, prot. n. 3531/Tur.;

RICORDATO che gli oneri per l'assicurazione dei componenti la commissione d'esame, nonché quelli per la partecipazione dei componenti esterni alla commissione stessa sono a carico del Collegio regionale dei maestri di sci poiché rientranti nel programma finanziato con i fondi di cui all'articolo 29, commi 1 e 2 della legge regionale n. 16/1997;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 839 di data 20-marzo 1998;

DECRETA

1. sono nominati - ai sensi degli articoli 7 e 11 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 16 - quali componenti della Commissione d'esame per gli esami di specializzazione dei maestri di sci nell'insegnamento dello snowboard e del telemark le sottoelencate persone: